

Esigenze di base per le PER in viticoltura 2018

Osservazioni di carattere generale

Il rispetto delle PER è una condizione di base per l'ottenimento dei pagamenti diretti. L'Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) costituisce la base legale determinante per il versamento dei contributi. I gestori che richiedono i pagamenti diretti devono rispettare le disposizioni applicabili all'agricoltura inerenti alla protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

1 Documenti

1.1 Documenti aziendali richiesti (completi e aggiornati regolarmente)

Il gestore deve poter presentare un dossier aziendale comprendente le seguenti informazioni:

1. La superficie dell'azienda, la superficie agricola utile, le superfici per la promozione della biodiversità;¹
2. Planimetria ed elenco delle parcelle con indicate le superfici per la promozione della biodiversità, le varietà (vitigni) e i portainnesti;¹
3. Le indicazioni sulla lavorazione del suolo, le concimazioni, i trattamenti fitosanitari (nome prodotto, data di applicazione e quantitativo)
4. Le date di raccolta e le rese non devono essere obbligatoriamente iscritte nella scheda di coltura, ma devono poter essere presentate in caso di un controllo. I bollettini di consegna o altre attestazioni analoghe sono sufficienti per giustificare le rese delle parcelle
5. Il bilancio degli elementi nutritivi e relativi giustificativi;
6. I risultati dei controlli fitosanitari e le osservazioni colturali;
7. I documenti riguardanti i diversi interventi effettuati sulle parcelle viticole ad alta biodiversità naturale e quelle coltivate senza prodotti di sintesi;
8. Un documento riguardante l'origine delle piante nel caso di nuovo impianto (passaporto fitosanitario).

I documenti relativi alle analisi del suolo e il passaporto fitosanitario devono essere conservati per 10 anni. Per gli altri documenti, vale la durata di 6 anni. Le coltivazioni secondarie con una superficie inferiore alle 20 are non devono essere gestite secondo le norme della PER.

¹ Il registro di questi dati non è obbligatorio se il Cantone mette a disposizione in formato elettronico, la rappresentazione GIS e le liste dei dati aggiornate. I cantoni regolano la procedura

2 Suolo e concimazione

2.1 Esigenze e frequenza delle analisi del suolo

Il viticoltore definisce le **zone PI** che costituiscono la sua azienda. Una zona PI rappresenta una parcella o un insieme di parcelle in una zona pedologica omogenea oppure con una disponibilità in elementi nutritivi simile.

Per ogni **zona PI**, si richiede in particolare:

- **L'analisi completa del suolo (fisica e chimica)** effettuata da un laboratorio autorizzato dall'UFAG e secondo i metodi di analisi riconosciuti. Quest'analisi è rinnovata **a intervalli di 30 anni, di preferenza al momento di una ricostituzione**. Se nessuna analisi esistente è ritenuta valida, un'analisi completa del suolo sarà richiesta al più tardi in concomitanza con la prossima analisi periodica.

Carta da visita					Stato di fertilità							
					Elementi assimilabili				Elementi di riserva			
	pH	CaCO ₃ totale	MO	Granulometria	P	K	Ca	Mg	P	K	Ca	Mg
Suolo	x	x	x		x	x		x	x	X		x
Sotto-suolo	x	x	x	x	x			x	x	x		x

- **L'analisi periodica** dello stato di fertilità almeno **ogni 10 anni**, da un laboratorio ammesso e secondo delle metodologie riconosciute.

Carta da visita			Stato di fertilità					
			Elementi assimilabili			Elementi di riserva		
	pH	MO	P	K	Mg	P	K	Mg
Suolo	X ₁)	X	X ₂)	X ₂)	X ₂)	X	X	X

- 1) Unicamente per suoli poveri in calcare.
- 2) Eccezione: vedi Controllo periodico dello stato di fertilità, « [Principi di fertilizzazione delle colture agricole in Svizzera](#) » Agroscope.

2.2 Bilancio di concimazione equilibrato

Il bilancio degli elementi nutritivi deve dimostrare che l'apporto di azoto e/o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo « Suisse-Bilanz », secondo la guida edita dall'UFAG e da AGRIDEA (Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali Agridea), versione 1.12, oppure tramite il bilancio di concimazione di Vitiswiss. Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e di concimi ottenuti da riciclaggio (composto, digestato da biogas,...) devono essere registrati nell'applicazione internet HODUFLU. Unicamente i trasferimenti di concimi aziendali e di concimi ottenuti da riciclaggio registrati in HODUFLU potranno essere conteggiati per il calcolo Suisse-Bilanz, rispettivamente Vitiswiss.

Concimazione fosforica

La **norma** di concimazione **fosforica (P) corrente è di 20 U/ha per anno**. Quest'ultima è **corretta** in base all'analisi del suolo. Per il bilancio del fosforo calcolato sull'insieme dell'azienda, è ammessa **una tolleranza massima di +10%**, salvo in casi di forte ammendamento organico giustificato. La ripartizione della concimazione fosforica su più anni è autorizzata. Tuttavia e solo su presentazione di un piano di concimazione completo per tutta l'azienda e relative analisi del suolo riconosciute che provano un tenore del suolo in fosforo (P_2O_5) insufficiente, l'azienda può far valere un bisogno in fosforo più elevato. La contabilizzazione del fosforo si calcola su due anni per la concimazione minerale e su 5 anni per la concimazione organica (composto, calce, letame, digestati da fermentazioni). Nel caso di una concimazione di fondo, questa deve essere giustificata da un'analisi del suolo della parcella. In tal caso il bilancio può superare la tolleranza massima prevista (+ 10%).

Concimazione azotata

La **norma** di concimazione **azotata corrente è di 50 U/ha per anno**. Per il bilancio dell'azoto calcolato sull'insieme dell'azienda, è ammessa una tolleranza massima di + 10%.

La contabilizzazione dell'azoto è annuale sia per le concimazioni minerali sia per quelle organiche, siano esse distribuite al suolo oppure sul fogliame. Per la concimazione organica è preso in considerazione soltanto l'azoto disponibile (azoto assimilabile).

3 Protezione del suolo

3.1 Prevenzione dell'erosione: misure da applicare

Tutte le misure adeguate e volte alla protezione del suolo dall'erosione saranno messe in pratica: inerbimento, copertura del suolo, (paglia, composto, sarmenti, copertura vegetale naturale in inverno...). Le superfici per le quali non è stata messa in pratica nessuna lotta adeguata contro l'erosione, non devono presentare perdite di terra visibile.

3.2 Inerbimento

L'inerbimento deve coprire tutto l'anno almeno 1 filare su 2.

Una deroga a questo principio può essere ammessa per le situazioni particolari seguenti:

- zone molto secche (in media meno di 700 mm di precipitazione)
- suoli con debole ritenzione idrica (< 100 mm)
- vigneti giovani (dal 1. al 3. anno)
- colture strette (< 1.5 m) e parcelle non meccanizzabili

3.3 Restituzione dei sarmenti

I sarmenti non possono essere bruciati all'aria aperta; devono essere trinciati sul posto oppure compostati e valorizzati sull'azienda. Essi rappresentano un'importante fonte di materia organica e contribuiscono alla protezione del suolo.

Eventuali direttive o istruzioni in merito emanate da uffici fitosanitari cantonali o federali devono essere rispettate.

4 Protezione delle piante

4.1 Controllo delle irroratrici

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione fitosanitaria devono essere controllate almeno ogni quattro anni da un'organizzazione riconosciuta. Le irroratrici a presa di forza o semoventi che presentano una capienza superiore a 400 litri devono essere equipaggiate di un serbatoio per acqua chiara destinata al risciacquo della pompa, dei filtri, delle condotte e degli ugelli; quest'operazione deve essere eseguita esclusivamente sul campo.

Delle soluzioni alternative possono essere tollerate come la posa di un contenitore d'acqua in vigna oppure di un rubinetto acqua potabile sempre nei pressi della parcella. Nel serbatoio per il risciacquo della botte deve essere a disposizione una quantità d'acqua chiara pari ad almeno il 10 % della capienza del serbatoio oppure 10 volte la quantità dei resti di poltiglia per permettere un adeguato lavaggio.

4.2 Rispetto della lista dei prodotti, direttive d'utilizzo secondo l'indice fitosanitario e la Guida fitosanitaria per la viticoltura di Agroscope

I trattamenti effettuati, sia per via terrestre che per via aerea, devono rispettare le direttive di utilizzo indicate in questi documenti. I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare delle autorizzazioni speciali scritte (vedi punto 4.2.2). Nelle parcelle in cui è stata annunciata la coltivazione **senza prodotti di sintesi**, l'utilizzazione di prodotti fitosanitari deve rispettare le direttive valide per l'agricoltura biologica.

4.2.1 Condizioni da rispettare per l'utilizzo di prodotti della classe M

In caso di utilizzo di prodotti della classe M (mediamente tossici per i teflodromi) vanno rispettate le indicazioni dell'indice fitosanitario Agroscope.

4.2.2 Insetticidi

Prima di utilizzare prodotti tossici per le api, tutte le superfici devono essere falciate.

In caso di trattamento devono essere compiuti controlli del livello d'attacco dei parassiti e i risultati annotati sul quaderno aziendale. Sono rispettati i metodi di controllo e le soglie di tolleranza stabilite e pubblicate da Agroscope.

Insetti nocivi occasionali: interventi permessi unicamente dopo autorizzazione.

Alcuni parassiti occasionali non necessitano di interventi sull'intero vigneto (*ad esempio altiche, bostrico, cicalina bufalo...*). Una volta osservati i danni, spesso è troppo tardi per intervenire nel corso dello stesso anno.

I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare delle autorizzazioni speciali per iscritto e limitate nel tempo, per interventi fitosanitari in casi debitamente motivati, sotto forma d'autorizzazione

individuale, o in caso di epidemie, sotto forma di autorizzazioni regionali per zone geografiche chiaramente delimitate. Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale **prima** di procedere al trattamento. Salvo in casi d'epidemie, un **testimone non trattato** dovrà essere mantenuto.

Le superfici sperimentali utilizzate per migliorare i metodi di coltivazione non sono assoggettate a delle restrizioni. Il servizio fitosanitario cantonale deve essere informato per iscritto della creazione di una sperimentazione e della sua descrizione.

4.2.3 Fungicidi

Lotta contro la Botrite (muffa grigia) : al massimo 2 trattamenti per anno e solo un trattamento per gruppo chimico. La botrite è il fungo con il maggior rischio di problemi di resistenza. L'indice fitosanitario Agroscope fornisce le indicazioni necessarie per alternare i gruppi chimici.

Rispetto delle quantità massime di rame

Il rame (Cu) è un metallo pesante che si accumula nel suolo. La quantità da utilizzare è da ridurre al minimo e **non deve superare 4 kg di "Cu metallo" per anno e per ettaro sull'insieme della superficie viticola.** In generale, delle dosi inferiori possono essere utilizzate senza comprometterne l'efficacia. L'applicazione del rame prima della fioritura è proibita.

Eccezione : Con lo scopo di ridurre l'uso di prodotti di sintesi, il Rame può essere applicato prima della fioritura (efficacia parziale). La quantità massima di rame metallo per ettaro non dovrà sorpassare 3 Kg nelle parcelle toccate da questo provvedimento.

4.2.4 Diserbanti

Nella pratica del diserbo;

- **È proibito applicare diserbanti su tutta la superficie.** Una deroga a questo principio può essere ammessa nelle seguenti situazioni particolari :
 - Zone molto secche (media annuale precipitazioni inferiore a 700 mm)
 - Suolo a debole ritenzione idrica (< 100 mm)
 - Vigneti giovani (dal 1. al 3. anno)
 - Coltivazioni strette (< 1.5 m) e parcelle non meccanizzabili.
 - Un'eventuale deroga alla proibizione di diserbare tutta la superficie non si applica in nessun caso alle fasce tampone lungo strade, boschi, siepi e boschetti come pure ai bordi di acque superficiali.
- **Fasce tampone lungo le acque di superficie** (non fanno stato i piccoli corsi d'acqua senza portata per almeno 180 giorni, i canali di drenaggio e quelli d'irrigazione).
 - É proibito applicare diserbanti su una fascia larga 6 metri. Il trattamento pianta per pianta è comunque consentito tra il **3° ed il 6° metro**;
 - É proibito applicare diserbanti residuali su di una fascia di larghezza di 6 metri dal bordo;
le interlinee che si trovano a meno di 6 m dalle acque superficiali devono essere inerbite o coperte con pacciamatura a base di paglia.
- **Dopo la metà di giugno è proibito applicare erbicidi residuali.**
- Lungo le strade a bordo campo, su di una larghezza minima di **50 cm, divieto di utilizzare diserbanti.**

5 Superfici per la promozione della biodiversità (SPB)

Le superfici per la promozione della biodiversità devono rappresentare al minimo 3.5% della superficie agricola utile per le colture speciali, e al minimo 7% della superficie agricola utile sfruttata in altre forme. Queste disposizioni non si applicano alle superfici situate al di fuori dei confini nazionali.

I differenti tipi di SPB sono descritti nel documento guida "Superfici per la promozione della biodiversità nell'azienda agricola" pubblicata da AGRIDEA (Losanna e Lindau).

Questo documento contiene pure una descrizione dettagliata del concetto di "Vigneto con biodiversità naturale" (SVBN). Descrizione, presente pure nelle schede tecniche pubblicate sempre da Agridea.

Il gestore deve rispettare le condizioni di gestione legate ai diversi tipi di SPB e conformarsi alle esigenze dell'OPD. Con la sua firma conferma che le direttive concernenti le SPB sono state rispettate. I Cantoni possono autorizzare una gestione in comune delle SPB da parte di due o più aziende se il loro centro aziendale é situato ad una distanza massima di 15 km stradali e se la collaborazione interaziendale é regolata tramite un contratto scritto.